



COMUNE DI CALALZO DI CADORE

Provincia di Belluno

**REGOLAMENTO COMUNALE
RELATIVO ALLA PRATICA DI COMPOSTAGGIO
DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA E VERDE,
PRATICATO DALLE UTENZE DOMESTICHE.**

Approvato con delibera di consiglio comunale n. 39/2009

Modificato con delibera di consiglio comunale n. 25/2013 (art. 1, commi 4.1, 6.1)

Articolo 1 - Oggetto del regolamento¹


Il presente regolamento ha il fine di disciplinare la pratica di compostaggio domestico presso le utenze domestiche presenti sul territorio comunale, allo scopo di ridurre la quantità di rifiuto prodotto e conferito al servizio pubblico di raccolta rifiuti.

Le utenze domestiche residenti che si attiveranno nella corretta pratica del compostaggio domestico, previa presentazione dell'istanza, avranno diritto alla riduzione nella misura indicata nelle delibere tariffarie e/o regolamentari disciplinanti la tassa sui rifiuti.

Articolo 2 – metodi di compostaggio consentiti

2.1. Ai fini del conseguimento della riduzione sulla tariffa rifiuti è richiesto alle utenze domestiche di effettuare il compostaggio domestico di tutta la frazione umida (scarti di cucina) prodotta, unitamente alla frazione ligneo – cellulosa (potature, trucioli, foglie secche etc.) ed eventualmente agli sfalci d'erba o scarti dell'orto. Il compostaggio dei soli sfalci d'erba o degli scarti dell'orto non dà diritto alla riduzione di cui all'art. 1.

I metodi per il compostaggio consentiti sono i seguenti, rappresentati a titolo solo esemplificativo nelle immagini:



¹ Articolo così modificato con deliberazione di C.C. n. 25/2013. Il testo dell'articolo sostituito recitava: "**Articolo 1 - Oggetto del regolamento** . Il presente regolamento ha il fine di disciplinare la pratica di compostaggio domestico presso le utenze domestiche presenti sul territorio comunale, allo scopo di ridurre la quantità di rifiuto prodotto e conferito al servizio pubblico di raccolta rifiuti.

Le utenze domestiche che si attiveranno nella corretta pratica del compostaggio domestico, previa presentazione dell'istanza, avranno diritto alla riduzione sulla Tassa rifiuti nella misura del 20%.

- **Composter chiuso** (in plastica tipo commerciale o autocostruito “fai da te” ad es in rete metallica);
- **Cumulo**;
- **Buca**, ovvero concimaia interrata, solo se con rivoltamento periodico frequente e se costruita con manufatto che consenta un agevole svuotamento (es. cemento)
- **Cassa di compostaggio** in legno realizzata in modo da permettere buona aerazione e facile rivoltamento.

2.2. Il cumulo e la buca sono consentiti se il luogo in cui vengono effettuate le operazioni di compostaggio è distante almeno 8 metri da abitazioni di terzi ed a condizione che le operazioni di compostaggio non provochino in modo apprezzabile la diffusione di odori o insetti molesti.

2.3. I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all’aperto e poggiare su suolo naturale. Il sito di compostaggio per mezzo di composter in plastica, fai da te o legno, dovrà essere posizionato non in prossimità di porte o finestre delle altrui abitazioni limitrofe, con tutte le precauzioni del caso, in modo da non arrecare danno o molestie al vicinato.

2.4. Il composter può essere localizzato anche in aree non di proprietà su cui si abbia un diritto di affitto o di comodato d’uso, o in zone di comproprietà, in tal caso con l’accordo di tutti i proprietari del terreno.

2.5. Il cittadino può acquistare o costruire, il composter che ritiene più idoneo sia per modello che per dimensioni, in un’ottica di corretta attività di compostaggio domestico.

Le caratteristiche fondamentali che deve possedere il composter per svolgere correttamente il compostaggio domestico sono:

- La buona aerazione del materiale, la compostiera deve permettere l’ingresso dell’aria da più punti, laterali e dal fondo.
- Deve permettere di effettuare i dovuti rivoltamenti del materiale ed un’agevole rimozione del compost maturo.
- Deve permettere il controllo del materiale introdotto.
- Capacità di mantenimento della “temperatura di compostaggio”.

Articolo 3 - Materiali che si prestano all’attività di compostaggio.

3.1. Materiali da compostare — “frazione umida e verde”:

- bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina
- fiori recisi appassiti, piante anche con pane di terra
- pane rafferma o ammuffito
- fondi di caffè, filtri di tè
- foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci d’erba
- rametti, trucioli, cortecce e potature
- pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo
- piccole quantità di cenere di legna
- gusci d’uova, penne di volatili
- fazzoletti di carta, carta da cucina tipo scottex, salviette di carta (non imbevuti di detersivi o prodotti chimici in genere; compostare moderatamente)

- avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi (da compostare moderatamente)
- pollina o altre deiezioni animali (da compostare moderatamente)

3.2. Materiale da non compostare, tutto ciò che non sia contemplato all'articolo 2 ed in particolar modo:

- plastica, gomma, materiali, sintetici
- vetro e ceramica
- riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata
- legno trattato e/o verniciato
- farmaci
- pile esauste
- materiali di natura non organica

in quanto fonte di inquinamento per il compost finale ottenuto, oltre che per il suolo.

Articolo 4 - Condizioni generali per accedere alla riduzione della TARSU prevista per le attività domestiche praticanti compostaggio domestico

4.1.² Con l'istanza di riduzione della TARSU il richiedente si impegna a smaltire tutti i rifiuti organici di cucina e di giardino di cui all'elenco all'art. 3 ad eccezione di quelli per i quali è opportuno moderarne la quantità per sovrapproduzione, rispetto alle capacità di compostaggio. Tali eccedenze potranno essere conferite al servizio pubblico attraverso il servizio di raccolta porta a porta della frazione umida nel limite di 12 volte all'anno, pena la decadenza dal beneficio della riduzione della parte variabile della tassa rifiuti.

4.2. La riduzione della tariffa rifiuti è applicata con riferimento alla parte variabile della tariffa.

4.3. La presentazione dell'istanza di sgravio agisce quale autocertificazione del richiedente che attesta di effettuare la procedura di compostaggio domestico secondo le modalità indicate nella modulistica allegata, con uno dei sistemi previsti nel presente regolamento. L'amministrazione ha 60 giorni di tempo per motivare eventualmente la non accettazione dell'istanza (es. documentazione incompleta, mancanza della fotografia allegata, metodo di compostaggio non corretto, compostaggio della sola frazione verde e non degli scarti di cucina). In assenza di diniego vale il silenzio assenso.

4.4. Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio (a distanza non superiore a 20 metri dall'abitazione se ai di fuori della proprietà), in quanto presupposto della riduzione sulla tariffa rifiuti è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.

4.5. Il richiedente deve dichiarare all'atto della presentazione dell'istanza di sgravio la destinazione del compost prodotto che deve essere compatibile ad attività di giardinaggio, orticoltura,

² Comma così modificato con deliberazione di C.C. n. 25/2013. Il testo del comma sostituito recitava:

4.1 Con l'istanza di riduzione della TARSU il richiedente si impegna a smaltire tutti i rifiuti organici di cucina e di giardino di cui all'elenco all'art. 3 ad eccezione di quelli per i quali è opportuno moderarne la quantità per sovrapproduzione, rispetto alle capacità di compostaggio. Tali eccedenze potranno e dovranno essere conferite al servizio pubblico nel modo più appropriato (ad esempio tramite il conferimento in piazzola per le ramaglie o tramite appositi contenitori per la raccolta differenziata).

agricoltura; tale destinazione deve essere sempre dichiarata. Non è ammesso quindi, ai fini dell'ottenimento dello sgravio, utilizzare il compost prodotto in siti esterni al territorio comunale. Il compost deve essere utilizzato su terreni di proprietà o in disponibilità.

4.6. Il richiedente è tenuto, e si impegna, ad effettuare correttamente anche le raccolte differenziate organizzate dal servizio pubblico. Eventuale rifiuto verde in esubero, rispetto alla capacità di compostaggio, dovrà essere conferito alla piattaforma ecologica intercomunale di Domegge di cadore — loc. Valbieggia e per nessun motivo dovrà essere abbandonato altrove. Qualora sia accertato a carico dell'utente il mancato rispetto di tali prescrizioni relative alle raccolte differenziate, anche in presenza di compostaggio domestico correttamente effettuato, la riduzione sarà revocata con modalità analoghe a quanto descritto nel punto precedente.

4.7. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida e verde. Il controllo potrà inoltre verificare il reale rispetto dell'art. 4.6 in merito alla reale differenziazione del rifiuto. Il controllo verificherà ancora la localizzazione della compostiera e la possibilità di utilizzo del compost maturo da parte del richiedente lo sgravio.

4.8. Qualora, nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento oppure che la raccolta differenziata non venga effettuata per l'intera potenzialità offerta dal servizio pubblico, la riduzione sarà revocata, con provvedimento del responsabile dell'ufficio tributi. Per ottenere nuovamente la riduzione tariffaria, l'utente a cui sia stata revocata, dovrà presentare nuova istanza dall'anno successivo a quello della revoca.

4.9. Il richiedente si impegna a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio domestico e solleva l'amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.

4.10. L'agevolazione è riservata a tutti i cittadini che sono iscritti a ruolo come utenze domestiche del territorio comunale, che non abbiano insoluti pregressi in termini di TARSU.

Articolo 5 - Modalità di richiesta della riduzione e comunicazione di rinuncia.

5.1. L'istanza di riduzione va presentata esclusivamente mediante modello CD-1, allegato al presente regolamento in 2 copie autografe dalla persona fisica iscritta a ruolo TARSU, presso l'ufficio Protocollo compilato in ogni sua parte. Al fine del riconoscimento del beneficio la documentazione deve essere prodotta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale è chiesta la riduzione. Per le annualità successive alla prima, essa si considera tacitamente rinnovata di anno in anno sino a contraria comunicazione di rinuncia (prevista all'art. 5.2).

5.2. Il richiedente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a presentare preventiva dichiarazione comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento mediante modello CD-2 allegato al presente regolamento. Se la comunicazione avviene entro il mese di settembre, la riduzione non si applica per l'anno in corso

Art. 6 Assegnazione dei composter da parte del Comune

6.1.³ Il comune, al fine di incentivare ulteriormente la diffusione della pratica del compostaggio domestico sul proprio territorio comunale, si riserva la possibilità di acquistare annualmente a

³ Comma così modificato con deliberazione di C.C. n. 25/2013. Il testo del comma sostituito recitava:

6.1 Il comune, al fine di incentivare ulteriormente la diffusione della pratica del compostaggio domestico sul proprio territorio comunale, si riserva la possibilità di acquistare annualmente una fornitura di composter domestici da assegnare previo il rimborso del 50% delle spese sostenute dall'ente. Il restante 50% sarà a carico del bilancio comunale.

condizioni agevolate una fornitura di composte domestiche da assegnare ai richiedenti previo rimborso delle spese sostenute.

6.2. A tal scopo la domanda potrà essere presentata dall'intestatario dell'utenza rifiuti ed esclusivamente per le utenze domestiche.

6.3. Ai fini dell'assegnazione annuale dei composte di proprietà comunale il richiedente dovrà presentare l'istanza di cui all'allegato modello CD-4 entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

6.4. I composte saranno assegnati ai richiedenti entro il mese di giugno seguendo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

6.4. I cittadini che ottengono il composte si impegnano ad attivare l'impianto di compostaggio entro 15 giorni dal ritiro. Il ritiro e la sistemazione dell'attrezzatura sono a carico del richiedente.

6.5. Resta fermo l'obbligo, ai fini del beneficio dello sgravio della TARSU, della presentazione entro il 31 dicembre dell'istanza di cui all'art. 5 del presente regolamento. L'agevolazione decorrerà dal 1 gennaio dell'anno successivo.

Art. 7 Disposizioni transitorie

Gli intestatari delle utenze TARSU che beneficiano, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, della riduzione della tassa per la pratica del compostaggio domestico, sono tenute, al fine del mantenimento dell'agevolazione, a ripresentare l'istanza di cui all'allegato modello CD- 1. In sede di prima applicazione, al fine di conservare l'agevolazione a decorrere dal 1.01.2010, il termine per la presentazione dell'istanza è differito al 31.06.2010.

Allegati:

- MODELLO CD-1: ISTANZA PER L'ATTRIBUZIONE DI RIDUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA.
 - MODELLO CD-2: DISDETTA RIDUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA.
 - MODELLO CD-3: VERBALE SOPRALLUOGO DI CONTROLLO
 - MODELLO CD – 4: ISTANZA PER L'ATTRIBUZIONE DI COMPOSTE
-